LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2271-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1957 (V. Stampato n. 2778)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Difesa

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il contenuto dell'Accordo in esame è esemplato, nella sua varia e molteplice articolazione, sullo schema ormai tradizionale, in materia di servizi aerei, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Esso si ispira a criteri di larga liberalità in quanto le due Parti contraenti si concedono reciprocamente i diritti di 3a, 4a e 5ª libertà. Questa ultima è attualmente accordata a titolo provvisorio perchè, da quanto risulta dallo scambio di Note tra il Presidente della delegazione ellenica e il Presidente della delegazione italiana, in vista della riorganizzazione della Compagnia greca di navigazione aerea, il Governo ellenico si riserva il diritto di presentare, al momento opportuno, il quadro completo delle vie aeree della suddetta Compagnia. Ciascuno dei due Governi si concede nel frattempo, la facoltà di presentare all'approvazione dell'altro Governo, evenutali rotte aeree supplementari.

L'Accordo dopo avere definito il significato e l'ambito giuridico dei termini ricorrenti: « Autorità aeronautica », « Compagnia designata » e « Territorio » (articolo 1) e determinata l'autorizzazione alle Compagnie designate dalle due Parti ad aprire i servizi convenuti secondo le condizioni fissate negli articoli 2, 3, 4 e 5, prevede, in particolare, con l'articolo 6 la fissazione delle tariffe per il trasporto dei passeggeri e del nolo su quelle dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (I.A.T.A.), se le due Parti sono membri della detta Associazione.

L'articolo 7, oltre a stabilire che, per la utilizzazione degli aeroporti, la Compagnia designata non dovrà pagare tasse superiori a quelle dovute dagli aeromobili nazionali impiegati per servizi internazionali regolari, contempla un trattamento non meno favorevole di quello per gli aeromobili di Compagnie nazionali addette a servizi internazionali per quanto concerne i diritti di dogana, spese di ispezione o altri diritti e tasse in riferimento ai carburanti, pezzi di ricambio, olii lubrificanti, equipaggiamento normale e

provviste. L'articolo 8 si riferisce al riconoscimento della validità dei certificati di navigazione, dei brevetti e delle licenze rilasciate dall'altra Parte contraente. L'articolo 9 stabilisce che si applicheranno alla Compagnia designata da una Parte contraente le stesse norme che l'altra Parte contraente adotta sulla entrata e l'uscita degli aeromobili addetti al servizio internazionale, sui voli al di sopra del territorio nonchè sullo sbarco di passeggeri, equipaggi, pacchi postali o merci. L'articolo 10 riserva a ciascuna Parte contraente la facoltà di rifiutare, sospendere o revocare, alla Compagnia designata dall'altra Parte contraente, l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo quando non si abbia la prova che la proprietà e il controllo effettivo di questa Compagnia appartenga a membri dell'altra Parte contraente.

L'articolo 11 specifica le modalità per la composizione di eventuali controversie fra le due Parti contraenti che potranno essere risolte o con consultazioni amichevoli o, venendo meno questo, col deferimento della questione a un Tribunale arbitrale di tre membri.

È prevista, infine, una consultazione, di tempo in tempo, fra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per controllare, in spirito di stretta collaborazione, l'applicazione dell'Accordo. A questo scopo sarà istituita una Commissione mista.

L'Annesso fissa l'istituzione dei servizi di collegamento aereo fra le città di Atene e Corfù e le città di Milano, Roma, Napoli e Brindisi.

Onorevoli colleghi, di fronte al continuo incremento dei servizi di aviazione commerciale che richiedono una organizzazione ordinata e sicura e, in vista dell'apporto notevole che essi danno alla cooperazione internazionale, troverà l'unanime vostro consenso l'approvazione del presente Accordo fra l'Italia e la Grecia relativo ai trasporti aerei, concluso in Roma il 26 maggio 1956.

MARTINI, relatore.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei, con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, Annesso e Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.